


N. 00101/2016 REG.PROV.CAU.  
N. 00151/2016 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna  
(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 151 del 2016, proposto da:

Comune di ... e Francesco Lomba, rappresentati  
e difesi dagli avv. Cristina Gandolfi, Laura Giordani, Gustavo Gianni  
Bacigalupo, Stefano Lucidi, Paolo Leopardi, con domicilio eletto presso  
Cristina Gandolfi in Bologna, viale Carducci, 17;

*contro*

Regione Emilia Romagna, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Rosaria  
Russo Valentini, con domicilio eletto presso Maria Rosaria Russo  
Valentini in Bologna, Via Marconi 34;

*per l'annullamento*

*previa sospensione dell'efficacia,*

della deliberazione della Giunta Regionale 14 dicembre 2015 n.2083  
pubblicata sul BUREL n.325 del 16 dicembre 2015, recante "Concorso  
pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi  
farmaceutiche disponibili per l'esercizio privato nella Regione Emilia

Romagna determinazioni in ordine all'interpello e alla assegnazione delle sedi farmaceutiche" nonché degli atti presupposti e conseguenti;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Emilia Romagna;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 aprile 2016 il dott. Giancarlo Mozzarelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato che –ad avviso del Collegio- non è pacificamente configurabile allo stato una effettiva situazione di gravità irreparabile del pregiudizio e che comunque il ricorso non appare fondato nel merito.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Seconda)

-Rigetta l'istanza cautelare;

-Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio cautelare a favore dell'Ente resistente, che liquida in Euro Duemila/00 oltre accessori di legge;

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 5 aprile 2016 con l'intervento dei magistrati:

Giancarlo Mozzarelli, Presidente, Estensore

Ugo Di Benedetto, Consigliere

Umberto Giovannini, Consigliere

**IL PRESIDENTE, ESTENSORE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 06/04/2016

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)